

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 45/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 498 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0256 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	24/09/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	24/09/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	22/11/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	27/09/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	11/11/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	04/11/2010
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento è diretta ad effettuare una rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006, al fine di dare maggiore chiarezza alla disciplina, nonché di apportare ulteriori modifiche e soprattutto di adeguare l'impianto normativo alle nuove procedure previste dal Trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del TFUE sulle deleghe di potere alla Commissione europea. La normativa, già vigente, prevede misure di sostegno nel settore agricolo, in favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE, ovvero dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, in ragione delle loro caratteristiche di lontananza, isolamento, insularità, clima difficile e dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	<b>CONFORME:</b> La proposta in questione appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 e l'adeguamento alle procedure previste dal Trattato di Lisbona non può essere compiuta dagli		

Stati membri. La proposta non reca modifiche sostanziali alla vigente normativa.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita alle modifiche necessarie per operare la rifusione della normativa recata dal citato regolamento n. 247, e per adeguarlo al Trattato di Lisbona, senza recare modifiche sostanziali alla normativa vigente.

**ANNOTAZIONI:**

La normativa che è oggetto della rifusione riguarda le cosiddette regioni ultraperiferiche dell'Unione europea di cui all'articolo 349 TFUE, ovvero Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Barthélemy, Saint Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Si tratta di regioni considerate "ultraperiferiche", in ragione della loro posizione geografica, della loro grande lontananza dall'Europa continentale, della loro insularità, della superficie ridotta, della topografia, del clima difficile e della dipendenza economica da alcuni prodotti.

A fine di mitigare le difficoltà economiche che presentano queste regioni, il regolamento (CE) n. 247/2006 prevede l'istituzione di misure specifiche. Scopo di queste misure è anzitutto garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione di altri prodotti ed alla produzione agricola; in secondo luogo vi è l'obiettivo del mantenimento e dello sviluppo dell'attività agricola nelle stesse regioni, compresa la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali.

Le misure concrete per realizzare gli scopi della proposta sono i c.d. "Programmi POSEI" (*Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité*), cioè programmi specifici per ovviare alla lontananza ed all'insularità. Tali programmi comprendono un regime di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche (riportato al capo III) e misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali (riportate al capo IV).

Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, è compito di ogni Stato membro stabilire, al livello geografico più adeguato, un bilancio riguardante l'approvvigionamento che quantifichi il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ogni regione periferica.

Per quanto riguarda le misure a favore delle produzioni agricole locali i programmi POSEI prevedono misure particolari necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ogni regione ultraperiferica.

L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV, e stabilisce le condizioni uniformi in base a cui gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime di approvvigionamento; gli Stati membri possono comunque concedere finanziamenti integrativi per i programmi POSEI purché li notificano alla Commissione e quest'ultima li approvi.

In relazione alla delega di potere alla Commissione europea, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che il conferimento del potere di adottare atti delegati, per un periodo di tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 33 della proposta di regolamento, si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, secondo cui "gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere".